



STUDIO LEGALE
LEONE-FELL & C.
società tra avvocati s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

nell'interesse della sig.ra **Giuseppa Mottola** (C.F. MTTGPP99L45E054P), nata a Giugliano in Campania (NA), il 5 luglio 1999 e residente a Lusciano, nella Via Giuseppe di Vittorio, n. 4, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; tel e fax 091.7794561), dall'Avv. Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; tel e fax 091.7794561) e dall'Avv. Chiara Campanelli (C.F. CMPCHR81D68G273D – chiaracampanelli@pec.studiolegalepoliteama.com; tel e fax 091.7794561), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, Lungotevere Marzio n. 3, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto al ricorso, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria di cui all'art. 136, comma 1, c.p.a. a mezzo fax al n. 091.7794561 ovvero a mezzo PEC ai seguenti indirizzi: francescoleone@pec.it;simona.fell@pec.it; chiaracampanelli@pec.studiolegalepoliteama.com

CONTRO

- l'**Università degli Studi di Roma "La Sapienza"**, in persona del rappresentante legale *pro tempore*;

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- della nota prot. n. URM1SAM - 19633/2021 datata 12 marzo 2021, adottata dal Caposettore dell'Area Servizi agli Studenti dell'Università di Roma "La Sapienza", notificata in pari data, con la quale è stata negata la richiesta di valutazione del *curriculum studiorum* e conseguente richiesta di immatricolazione ad anno successivo al primo del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia inoltrata dalla ricorrente;
- degli atti di ricognizione dei posti liberi presso il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia

dell'Università di Roma "La Sapienza", effettuati dal competente Organo di Ateneo, al fine di deliberare l'offerta formativa per l'a.a. 2020/2021 e di tutti gli atti concernenti la determinazione del numero dei posti disponibili;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti dell'interesse del ricorrente e in atto non conosciuto:

- del Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" emanato con D.R. n. 1672/2018 del 26 giugno 2018, s.m.i.;

- del Regolamento Studenti per l'anno accademico 2020/2021 è stato emanato con Decreto rettorale n. 55423 del 4 agosto 2020;

- del Regolamento Didattico del Corso di Laurea dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" attualmente vigente;

- del Manifesto generale degli studi adottato, per l'a.a. 2020/2021, dall'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";

- ove esistente del Regolamento trasferimenti adottato dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";

- del Decreto Ministeriale n. 218 del 16 giugno 2020 recante «*Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2020/2021*» e relativi Allegati.

FATTO

1. L'università degli Studi di Roma La Sapienza violando quanto statuito dal D.M. Mur n. 218/2020, pur avendo a disposizione posti vacanti presso il proprio Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia non ha indetto per l'anno accademico 2020/2021 il Bando per il trasferimento e l'immatricolazione ad anno successivo al primo al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.

Per la precisione il menzionato bando non viene pubblicato dal 2018.

2. La sig.ra Mottola, come risulta dalla documentazione versati in atti, è iscritta al terzo anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università Cattolica "Nostra Signora del Buon Consiglio".

Volendo continuare gli studi di Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, ha atteso (inutilmente), la pubblicazione del bando disciplinante le modalità di trasferimento/immatricolazione ad anno successivo al primo per l'a.a. 2020/2021 del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia da parte dell'Ateneo resistente.

Procedura concorsuale non indetta per il corrente anno accademico.

3. Parte ricorrente, venuta a conoscenza della presenza di posti liberi presso il Corso di Laurea di interesse, in data 1 marzo 2021, ha inoltrato all'Università La Sapienza istanza di iscrizione ad anni successivi al I del Corso di Laurea di in Medicina e Chirurgia, previa valutazione del proprio *curriculum studiorum*, chiedendo espressamente l'utilizzo, anche mediante ridistribuzione, dei posti rimasti giacenti.

4. A dispetto di quanto dichiarato dall'Ateneo resistente, infatti, è oggettiva la sussistenza di numerosi posti liberi residui presso il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell'Ateneo resistente iscrivibili a diversi contingenti:

5. L'Ateneo resistente, quindi, pur in presenza di oltre n. 77 posti liberi, non solo non ha indetto la procedura concorsuale per l'immatricolazione ad anno successivo al primo, ma ha anche rigettato l'istanza inoltrata dal ricorrente l'1 marzo 2021.

Arbitrariamente l'Università de La Sapienza sta **bloccando la mobilità all'ingresso** di coloro che possono accedere ad anno successivo al primo del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia mediante la convalida della carriera pregressa.

6. L'Università romana con l'impugnato provvedimento, pur non negando l'esistenza di posti vacanti, ha rigettato l'istanza inoltrata da parte ricorrente.

L'Ateneo, dando atto che *«Per l'a.a. 2020/2021 l'Avviso è stato emanato solo ed esclusivamente per il corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria»* ha così motivato il rigetto dell'istanza inoltrata da parte ricorrente: «la richiesta di riconoscimento preventivo della carriera pregressa ai fini dell'iscrizione ad anni successivi al primo, può essere presentata e valutata solo a seguito della pubblicazione di uno specifico "Avviso per posti liberi su anni successivi al primo", che è subordinato alla verifica della presenza di posti disponibili».

In altri termini, l'Ateneo – trincerandosi dietro la mancata pubblicazione dei bandi per l'immatricolazione ad anno successivo al primo e interpretando in maniera distorta le disposizioni ministeriali – né ha pubblicato il bando per l'immatricolazione ad anno successivo al primo né ha valutato l'istanza a tal fine presentata da parte ricorrente.

7. Gli atti impugnati sono illegittimi e vanno annullati, previa sospensione dell'efficacia, per i seguenti motivi di diritto.

L'oggetto della presente fattispecie è già noto a Codesto Ecc.mo Collegio che si è pronunciato su fattispecie analoghe alla presente.

In ragione dei citati precedenti, prima di entrare nel merito del gravame, per una migliore intelligibilità dei fatti di causa questa difesa ritiene opportuno effettuare una sintetica precisazione chiarendo due aspetti fondamentali della vicenda.

A. Come dimostra la documentazione di cui agli allegati nn. 4, 5, 6 e 7 versata in atti, i posti liberi e non utilizzati presso il Corso di Laurea in Medicina dell'Ateneo resistente vi sono e peraltro sono numerosi.

Dal confronto tra Allegato n. 6 (Avviso 2018/2019) e allegato n. 7 (Graduatoria 2018/2019, pag. n. 25) – atti ufficiali formati dall'Ateneo resistente e pubblicati sul sito istituzionale di quest'ultimo – si evince l'inutilizzo e l'attuale giacenza di n. 25 posti messi a bando e non assegnati al termine della procedura concorsuale indetta per l'anno 2018/2019.

La fondatezza di tale rilievo è peraltro stata riconosciuta da Codesto Ecc.mo Collegio in più occasioni da ultimo, con sentenze n. 3760 del 29 marzo 2021 e 3652 del 25 marzo 2021 (cfr. *ex multis* T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 3 aprile 2020, sentenze nn. 3759, 3758 e 3757), e dal Consiglio di Stato con ordinanza del 1° marzo 2021, n. 970.

L'esistenza di posti liberi è dimostrata e documentata da parte ricorrente, non meramente "asserita". E' l'Ateneo che asserisce e non dimostra che i posti non sono vacanti.

Nei propri scritti difensivi l'Ateneo si limita, infatti, a sostenere "*l'assenza di posti vacanti*", ma tale affermazione **non è mai stata confermata da alcuna documentazione** depositata a supporto dei propri scritti difensivi.

L'eventuale utilizzo di detti posti non è mai stato affermato o dimostrato; e invero sarebbe complicato farlo posto che è dal 2018 che non vengono indette procedure concorsuali aventi ad oggetto l'immatricolazione ad anno successivo al primo o il trasferimento presso il Corso di Laurea in esame.

B. L'esistenza di posti vacanti dimostra la violazione, da parte dell'Università romana del D.M. n. 218/2021 che individua gli step che gli Atenei devono seguire per consentire l'accesso ad anni successivi al primo in modo meritocratico. Proprio per tale ragione il Decreto ministeriale non può essere oggetto di censura.

Dunque, i posti disponibili cui fa riferimento il D.M. citato, sebbene esistenti, non sono stati messi a bando dall'Ateneo romano.

Pur accogliendo la tesi della non fungibilità dei posti disponibili tra diversi anni di corso (smentita dalla stessa prassi della Sapienza), in ogni caso, l'Ateneo resistente avrebbe dovuto indire la procedura concorsuale ai fini dell'ammissione ad anni successivi al primo, mettendo a bando:

- n. 25 posti per il VI anno (residuati dall'Avviso 2018);
- n. 52 posti per il III anno (ancora disponibili e non assegnati residuano dal contingente comunitari e non comunitari residenti in Italia individuato per l'a.a. 2018/2019).

Il *fumus boni iuris* del ricorso appare evidente dalle superiori argomentazioni, meglio esplicitate con i seguenti motivi

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/1990 S.M.I. – VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 264/1999 S.M.I – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 168/1989 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.M. 22 OTTOBRE 2004 N. 270 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. MUR 218/2020 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO DELL'UNIVERSITÀ LA SAPIENZA – CONTRADDITTORIETÀ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ E IRRAZIONALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – INGIUSTIZIA MANIFESTA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 33 E 34 DELLA COSTITUZIONE.

L'Università La Sapienza, avvedutasi del cospicuo numero dei posti rimasti inoptati e disponibili per procedere all'immatricolazione ad anno successivo al primo per l'a.a. 2020/2021, avrebbe ben potuto (*rectius*: dovuto) indire una nuova procedura concorsuale ai sensi del D.M. Mur n. 218/2020, Allegato n. 2, punto 13.

Arbitrariamente, invece, a oggi alcun Bando è stato pubblicato.

Ebbene, a fronte della scelta di non indire una nuova procedura concorsuale per l'accesso ad anno successivo al primo – stante l'innegabile esistenza di posti vacanti – l'Ateneo resistente avrebbe dovuto valutare l'istanza di immatricolazione inoltrata da parte ricorrente.

Del tutto illegittima si manifesta quindi la scelta di bloccare inopinatamente la mobilità in ingresso degli aventi diritto. Le Università italiane sono chiamate a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire il totale utilizzo dei posti rimasti vacanti a seguito di rinunce, trasferimenti e abbandoni, consentendo l'immatricolazione ad anno successivo al primo a coloro che vantino i previsti requisiti, in modo da contribuire a colmare il grave “gap” di fabbisogno del personale sanitario venutosi a creare nel corso degli anni.

La sig.ra Mottola, avvedutosi della presenza di posti disponibili, ha inoltrato all'Ateneo resistente istanza di immatricolazione ad anno successivo al primo, previa valutazione del *curriculum studiorum* chiedendo espressamente richiesto l'utilizzo dei posti inoptati.

Con l'impugnato provvedimento di rigetto, l'Università resistente, non valutando nel merito la richiesta della ricorrente, gli ha negato la possibilità di immatricolarsi, senza neppure considerare la possibilità di utilizzare l'intero contingente dei posti disponibili.

Patente appare l'illegittimità del provvedimento di rigetto.

Una volta accertata la disponibilità di posti per consentire l'immatricolazione ad anno successivo al primo, infatti, l'Ateneo era (ed è) tenuto a garantirne il pieno utilizzo.

L'Università resistente, dunque, avrebbe dovuto disporre la redistribuzione dei posti e in mancanza della pubblicazione di un nuovo bando, era tenuta a valutare l'istanza di parte ricorrente, accogliendola in esito alla valutazione degli studi pregressi.

Di fatto l'Ateneo sta arbitrariamente bloccando l'accesso ad anno successivo al primo nonostante l'elevato numero di posti disponibili.

La violazione del D.M. Mur n. 218/2020 è patente.

Il D.M. citato, all'Allegato 2, punto 13, dispone espressamente che agli Atenei è consentito di procedere all'iscrizione dei candidati ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'Ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione.

Nel dettaglio, il Ministero ha espressamente previsto che *«le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti da parte dell'ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti sede per iscriversi al medesimo corso di laurea o passaggio ad altro corso in atenei esteri, passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia o comunque, in presenza di fatti idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell'anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, pubblicati dal Ministero dell'università e ricerca.*

Gli atenei procedono periodicamente a rendere note dette disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi».

Dunque, se è vero che gli interessati devono partecipare a tali procedure concorsuali è altrettanto vero che gli Atenei devono indirle con continuità in modo da non sacrificare illegittimamente le aspettative degli studenti interessati.

L'Ateneo resistente ha violato la citata disposizione ministeriale.

Pur avendo un notevole contingente di posti disponibili da destinare alle immatricolazioni ad anno successivo al primo ex D.M. n. 218/2020, infatti, non ha indetto alcuna procedura concorsuale per l'anno accademico 2020/2021.

A fronte dell'arbitraria scelta di non mettere a bando i posti liberi, l'Ateneo resistente ha rigettato *de plano* l'istanza inoltrata da parte ricorrente affermando che la richiesta di iscrizione ad anni successivi al primo, può essere presentata e valutata solo a seguito della pubblicazione di uno specifico "Avviso per posti liberi su anni successivi al primo. Avviso non pubblicato per il corrente anno accademico.

Evidente, intrinseca e palese è la contraddittorietà del provvedimento impugnato, dal momento che, da un lato, oppone la necessità di presentare domanda previa pubblicazione di un bando ai sensi del DM 218/2020, e poi, in maniera incongrua, rappresenta comunque l'assenza di posti disponibili per far luogo a nuove domande di trasferimento.

E ancora, l'arbitrarietà del rigetto in esame si manifesta in tutta la sua gravità se si considera che l'accesso ad anno successivo al primo del Corso di Laurea in Medicina de La Sapienza è "bloccato" da anni!

L'università degli Studi di Roma La Sapienza non pubblica un bando per l'immatricolazione ad anno successivo al primo del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dal 2018.

Ciò nonostante, l'Ateneo persevera nella propria inerzia e rigetta le istanze degli aventi diritto senza valutarne l'idoneità; utilizzando quale motivazione del mancato accoglimento proprio la norma ministeriale che viola.

Come pocanzi anticipato, l'ultima procedura concorsuale infatti risale all'«*Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria*», pubblicato il 18 ottobre 2018.

L'Ateneo sostiene di non avere posti liberi e conseguentemente, di non poter consentire la mobilità in ingresso a coloro che, alla luce della vigente normativa, hanno i requisiti per iscriversi ad un anno successivo al primo del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.

La superiore argomentazione, oltre ad essere già di per sé poco credibile (significherebbe che nessuno studente di Medicina dei tre Poli didattici dell'Ateneo resistente rinuncia agli studi, si trasferisce o abbandona) è smentita dall'analisi delle precedenti procedure concorsuali e dai numeri degli studenti immatricolati.

Invero rispetto all'asserita "indisponibilità dei posti" deve rilevarsi il grave **difetto di istruttoria** accertabile su diversi livelli.

I.1. Dall'analisi della menzionata procedura concorsuale di cui all'Avviso 2018 emerge che sono residuati diversi posti.

Non tutti i posti messi a bando nel 2018 sono stati assegnati o per assenza di idonei o per mancanza di domande di partecipazione.

Segnatamente, dei n. 30 posti messi a bando per il VI anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia – Corso E, Polo Pontino ne sono stati assegnati solo n. 4 posti (n. 1 risulta idoneo), (cfr. pag. n. 25 dell’Allegato n. 7).

Dunque, non solo, ad oggi, venticinque posti risultano inutilizzati, ma altresì, non sussistendo un VII anno accademico, sono stati “gettati al macero”.

L’incontrovertibile giacenza di venticinque posti è comprovata dal banale confronto delle tabelle redatte da La Sapienza, pubblicate sul sito istituzionale di Ateneo e versate in atti. Segnatamente:

1) Allegato n. 6, dalla Tabella estratta dall’*«Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria»* si evince il numero esatto dei posti che, in quanto liberi, sono stati messi a bando. Di cui n. 30 posti per il Corso E – VI anno.

2) Allegato n. 7, dalla *«Graduatoria relativa all’avviso per posti liberi su anni successivi al primo. “Sapienza” Medicina e Chirurgia VI anno* si evince che solo n. 4 partecipanti sono stati assegnati al Corso E (ovvero al Polo Pontino, corso di odierno interesse), n. 1 candidato è idoneo e n. 6 partecipanti sono stati assegnati al Corso F (ovvero Corso di Laurea in Medicina – Lingua Inglese).

Un solo partecipante risulta idoneo.

Ebbene, pur volendo ammettere che l’*«idoneo»* e i n. 4 *«assegnat(i) a corso E»* siano stati tutti regolarmente immatricolati su n. 30 posti messi a bando ne rimangono liberi n. 25!

Detti venticinque posti sono tuttora vacanti, l’Ateneo non ha effettuato alcuno scorrimento e non ha provveduto alla ridistribuzione dei posti (come invece ha fatto, da ultimo nel corso del corrente anno accademico, al termine delle procedure di trasferimento/immatricolazione ad anno successivo al primo per il Corso di Laurea in Odontoiatria, cfr. documentazione versata in atti).

Ebbene, l'Ateneo con ogni evidenza, nel rispetto della normativa disciplinante la materia, avrebbe dovuto utilizzare i venticinque posti residui, consentendo agli interessati di partecipare alle procedure meritocratiche.

Del resto, la giurisprudenza da anni ribadisce con assoluta costanza la necessità che le Università devono provvedere all'utilizzo di tutti i posti liberi.

Codesto Ecc.mo T.A.R. Lazio in più occasioni ha affermato che *«ai sensi dell'art.3 della Legge n. 264 del 1999, si deve dare preminenza al criterio della capacità ricettiva dell'Ateneo, rispetto a quello, che può considerarsi recessivo (purché contenuto nei modesti limiti numerici dei posti, rimasti inutilizzati dagli originari riservatari), del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III, n.6248 e n.3197 del 2014, nonché n. 248 del 2018)»* (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. III, n. 10029 del 26 luglio 2019).

Donde l'illegittimità del *modus operandi* dell'Università resistente.

In merito alla sussistenza dei venticinque posti liberi e giacenti dal 2018 sia consentita a questa difesa una sintetica digressione.

Il Consiglio di Stato il 1° marzo 2021 ha accolto l'appello cautelare proposto per la riforma dell'ordinanza di Codesto ecc.mo Collegio n. 7255/2020 disponendo l'immatricolazione con riserva dell'appellante stante la sussistenza di posti disponibili.

Come anticipato, in numerosi giudizi pendenti innanzi a codesto ecc.mo Collegio, l'Ateneo resistente a fronte dei dati matematici e della documentazione a supporto presentata da questa difesa, **l'Università La Sapienza non ha mai dimostrato l'effettivo utilizzo dei posti in esame.**

L'Ateneo resistente si è sempre limitato ad affermare che “non vi sono posti disponibili presso il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia”.

La superiore affermazione non è mai stata corroborata da documentazione a sostegno.

Ebbene, se è vero che i venticinque posti residuanti dall'Avviso 2018 – la graduatoria redatta da controparte è incontrovertibile nell'attestare il mancato utilizzo di tutti i posti – non sono più disponibili, l'Ateneo dovrebbe spiegare come li ha utilizzati posto che:

- non ha pubblicato Avvisi per l'immatricolazione ad anno successivo al primo;
- non ha fatto scorrere la graduatoria di cui all'Avviso 2018;
- non ha provveduto all'immatricolazione dei ricorrenti vittoriosi.

Se questi posti non sono stati utilizzati per gli aventi diritto è inevitabile domandarsi come siano stati utilizzati.

A tal fine, qualora Codesto Ecc.mo Collegio ritenesse non sufficiente la documentazione prodotta a sostegno dell'attuale giacenza di (almeno) venticinque posti liberi, si chiede sin da subito di voler ordinare all'Ateneo resistente di depositare idonea documentazione comprovante l'utilizzo dei posti e le relative modalità, disponendo, se ritenuto opportuno, anche la nomina di un Commissario ad acta.

Nei precedenti giudizi, infatti, il Commissario all'uopo nominato non si è mai insediato.

I.2. Ai superiori posti disponibili, ad ulteriore conferma dell'illegittimità del provvedimento impugnato e della violazione del punto 13 dell'Allegato 2 al D.M. n. 218/2020, devono essere aggiunti ulteriori **cinquantadue posti vacanti** (Allegati nn. 4 e 5).

Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3835 del 30 giugno 2020, ha rilevato la sussistenza di *«52 posti vacanti, in ipotesi impiegabili per il trasferimento o l'iscrizione ad anno successivo al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia per cui è causa»* rilevati da Codesto Ecc.mo

Nel dettaglio, il Consiglio di Stato, pronunciandosi sulla capacità recettiva dell'Università La Sapienza, ha accolto la tesi difensiva secondo cui sussistono altri posti liberi e non utilizzati destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia.

I posti assegnati dal Mur all'Università appellata per l'accesso al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2018/2019 erano n. 888.

Dalla piana lettura del D.M. n. 524 del 28 giugno 2018 e dal D.M. n. 520 del 28 giugno 2018 si evince che:

- n. 833 posti destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia;
- n. 53 posti destinati agli studenti non comunitari non residenti in Italia.

Ebbene, rispetto al numero di n. 888 posti previsti dal bando d'Ateneo, il numero degli studenti immatricolati al primo anno corrisponde a n. 836, con conseguente emersione di 52 posti liberi, ad oggi vacanti.

I suddetti posti appartenenti all'anno 2018/2019 e non utilizzati, quindi potevano essere perfettamente utilizzati l'anno accademico successivo e, segnatamente per l'immatricolazione al II anno di parte ricorrente

I.3. Alla stregua delle superiori argomentazioni, on può, dunque, non rilevarsi l'accertata assenza di un'attività di ottemperanza da parte dell'Università intimata alle sentenze con cui Codesto Ecc.mo Collegio ha annullato precedenti provvedimenti di rigetto disponendo opportune attività istruttorie e la conseguente immatricolazione dei ricorrenti dichiarati idonei all'immatricolazione ad anno successivo al primo (cfr. TAR Lazio - Roma, Sez. III, n. 3760 del 29 marzo 2021 e 3652 del 25 marzo 2021, 11 novembre 2020, n. 11364 e 3 aprile 2020, sentenze nn. 3759, 3758 e 3757).

La sussistenza dei posti presso il Corso di Laurea in Medicina dell'Ateneo La Sapienza è stata ribadita da ultimo dal Consiglio di Stato che, nel riformare l'ordinanza n. 7255/2020 di Codesto Ecc.mo TAR ha affermato che **«l'istanza cautelare si rivela fondata per l'evidente consistenza del fumus boni iuris, riferito innanzitutto alla sussistenza di posti disponibili, almeno negli anni successivi al primo del corso di laurea in questione, ma anche ai titoli di studio vantati dalla ricorrente (doppia laurea)»** (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 1° marzo 2021, n. 970).

A ciò deve aggiungersi altra grave negligenza dell'Ateneo resistente in relazione alla mancata ottemperanza alle sentenze di appello e di primo grado con le quali si è ripetutamente imposto all'Università e al Ministero dell'Università di provvedere alla rideterminazione del fabbisogno.

Il Consiglio di Stato, con sentenza 11 settembre 2020 n. 5429, ha annullato la determinazione dell'offerta formativa di cui al DM 28 giugno 2018 n. 524.

Tale annullamento è destinato a riverberare i suoi effetti anche per i successivi anni accademici dal momento che la quantificazione dei posti disponibili avviene anche sulla base

dei posti resisi vacanti, ivi inclusi quelli destinati ai cittadini non comunitari, in base alla programmazione del precedente anno, come peraltro accertato proprio da Codesto Ecc.mo T.A.R..

E invero, **Codesto Ecc.mo Collegio nell'accogliere i principi ribaditi con costanza dal Consiglio di Stato, ha spazzato via ogni eventuale perplessità in ordine alla capacità recettiva dell'Ateneo resistente.**

Con sentenza n. 4086 del 7 aprile 2021 Codesta Sezione ha affermato «***è necessario prendere atto che la sentenza 5429/2020 del Consiglio di Stato ha annullato in via definitiva il decreto con cui è stato stabilito il numero dei posti disponibili per la frequenza della facoltà di Medicina e Chirurgia.***

Sul punto è necessario riportare la parte della motivazione che accoglie l'appello presentato: "L'appello va quindi accolto sotto l'assorbente profilo dedotto nel primo mezzo di gravame, onde va rinviato al sistema universitario ed al Ministero, ciascuno per le proprie competenze accertative e di valutazione e scelta, di por rimedio al disallineamento tra fabbisogno ed offerta formativa. Sicché gli Atenei ed il Ministero dovranno, d'ora in poi, fornire sempre adeguata contezza sui numeri dei posti messi a concorso nelle prove d'ammissione a ciascun corso di laurea magistrale a c.u. ad accesso programmato.

*Per il passato, essendosi già provveduto in fase cautelare all'immatricolazione della ricorrente in sovrannumero, vorranno verificare, in via generale, se l'evoluzione del sistema, manifestatosi per l'a. acc. 2019/20, non sia già in nuce funzionale per l'a. acc. 2018/19 e se vi sia l'adeguamento già nei fatti di strutture e didattica, coeteris paribus fin dal 2018, stante sia l'inadeguatezza della motivazione e il difetto istruttorio più volte evidenziato nel giudizio tecnico sull'offerta formativa» (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, **7 aprile 2021**, nn. 4086, 4091, 4100 e 4101).*

Non solo, è stato correttamente evidenziato che «***è scorretto quindi predicare la supremazia dell'offerta formativa rispetto al fabbisogno, posto che è l'una che deve tendere verso l'altro, negli ovvi limiti della ragionevole duttilità organizzativa del sistema universitario, e non vice-versa***».

E ancora «*Gli esuberi sono da ritenersi “strutturali” a causa di un contenzioso alimentato anche da errori della P.A. specie per l’assenza di ogni seria e leale capacità di contenimento di fenomeni massivi di contenzioso che tendono a ripetersi ad intervalli regolari e che possono essere evitati con un più accorto uso da parte dell’amministrazione del contemperamento degli interessi coinvolti nel procedimento*» (cfr. TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 14 ottobre 2020, nn. 284, 282 e 281 e da ultimo **2 marzo 2021**, n. 135 e 23 febbraio 2021, n. 119 e 121). Ebbene, in applicazione dei principi declinati dal Consiglio di Stato e stante l’annullamento del D.M. in esame, si deve affermare che «allo stato non sussiste un limite numerico ragionevolmente imposto all’accesso tramite il canale alternativo del trasferimento da altre facoltà di medicina o affini, e dunque non possono trovare applicazione tutti gli atti e conseguenti barriere all’entrata che su tale limite traevano fondamento» (cfr. TAR Abruzzo cit.).

I.4. Fugato ogni dubbio in merito alla conclamata sussistenza di posti liberi, deve rilevarsi come l’orientamento di Codesto Ecc.mo Collegio secondo cui «*non è prospettabile la fungibilità dei posti disponibili tra i diversi anni di corso*» (cfr. da ultimo TAR Lazio, Roma, sez. III, 29 marzo 2021, n. 1980) appaia confliggere con la prassi attuata dallo stesso Ateneo resistente e con i principi enunciati dal Consiglio di Stato.

Va infatti rilevato che, in realtà, la fungibilità dei posti disponibili tra i diversi anni di corso non soltanto è possibile, ma corrisponde a una prassi in uso presso la maggior parte degli Atenei italiani, in primis La Sapienza.

È noto, invero, che sono davvero numerosi gli Atenei che al termine delle procedure di trasferimento/immatricolazione ad anno successivo al primo, avvedutisi della vacanza di posti in determinati anni di corso, provvedono correttamente a ridistribuirli negli anni con maggiore richiesta.

Segnatamente, **proprio l’Università resistente ha disposto la ridistribuzione al II e III anno dei posti rimasti vacanti in relazione al V e VI anno.**

Nella Graduatoria relativa all’Avviso anni di trasferimento successivi al primo 2020/2021 presso il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria si legge che: « c) Qualora nei

singoli anni le richieste risultassero essere inferiori rispetto alla disponibilità pubblicata sul bando d'avviso, confermando così la presenza di posti vacanti degli anni ai quali è stata interamente soddisfatta la richiesta degli idonei, gli stessi posti verranno ridistribuiti in modo equo per gli anni dove vi è stata fatta maggiore richiesta e vi è un maggior numero di candidati idonei. L'intento è quello di utilizzare l'intero contingente dei posti disponibili per l'a.a. 2020/2021». (cfr. documentazione in atti).

L'orientamento sulla “non fungibilità dei posti disponibili tra diversi anni di corso” è superato anche dalle recenti pronunce del Consiglio di Stato.

In particolare, con decreti n. 7200 e n. 7385 del dicembre scorso, la VI Sezione di codesto Ecc.mo Consiglio di Stato ha ordinato l'iscrizione di due partecipanti ad una procedura concorsuale identica quella in esame, rilevando che «a fronte dei posti banditi, gli unici candidati ammessi erano n. 2 al III anno e n. 2 al II anno, mentre 27 + 6 posti restavano vacanti per l'anno accademico 2019/20. La ricorrente, in relazione all'ulteriore disponibilità di posti, può ora conseguire la richiesta iscrizione».

Le suddette misure interinali sono state poi confermate con le successive ordinanze nn. 74 e 75 del 15 gennaio 2021, con le quali l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito, richiamando proprio la regola generale di cui s'è detto, ha evidenziato che «la rilevanza assunta in subiecta materia dal principio del tendenziale integrale utilizzo delle risorse disponibili e, in specie, alla sua possibile applicazione al fine di consentire le iscrizioni ad anni successivi al primo utilizzando i posti resisi disponibili nell'ambito dell'intero corso di laurea (anziché per ciascun anno di corso preso in esame)» (cfr. ord. n. 75 cit.).

L'Università La Sapienza non avendo effettuato alcuna ricognizione dei posti vacanti e non avendo indetto una nuova procedura concorsuale, avrebbe dovuto valutare l'istanza inoltrata dalla ricorrente.

Illegittimo dunque è il provvedimento di rigetto odiernamente impugnato: l'Ateneo, da un lato avrebbe dovuto consentire alla sig.ra Mottola, avente un notevole background formativo, di accedere ad anno successivo al primo, secondo quanto disposto dalla celebre sentenza

dell'Adunanza Plenaria n. 1/2015, dall'altro garantire il totale utilizzo dei posti che in ragione della "mobilità" studentesca nel corso dell'anno si rendono vacanti al fine di assicurare il soddisfacimento del fabbisogno di professionalità annualmente stimato.

II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L. N. 241/1990 S.M.I. – MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA – OMESSA ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO ADOTTATO DA LA SAPIENZA– VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO STUDENTI DE LA SAPIENZA PER L'A.A. 2020/2021 – ECCESSO DI PROTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ E IRRAZIONALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 33, 34, 36 E 96 DELLA COSTITUZIONE.

Costituisce un principio oramai acquisito quello secondo cui la domanda di iscrizione ad anni successivi al primo può (*rectius*: deve) essere subordinata alla concreta e rigorosa valutazione, da parte dell'Università, del percorso di formazione già svolto dalla richiedente, ai fini del riconoscimento dei crediti necessari e il numero di posti disponibili per trasferimento programmato per ogni anno accademico.

Tale valutazione «è una operazione che *costituisce antecedente logico di qualunque altro tipo di valutazione*» (cfr. T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. III, n. 429/2018 e n. 497/2018).

Costituendo dunque un *prius* logico, l'Ateneo resistente avrebbe dovuto valutare la pregressa carriera della sig.ra Mottola, anche alla luce della inconfutabile sussistenza di posti liberi presso la coorte di interesse.

Tale indefettibile attività non è stata posta in essere dall'Università resistente, la quale non compiendo alcuna attività istruttoria si è limitata a rigettare meccanicamente e aprioristicamente l'istanza inoltrata da parte ricorrente.

Non può inoltre non rilevarsi come la motivazione posta a sostegno del diniego appaia del tutto disancorata dall'effettiva esplicitazione dei fatti concernenti la posizione della ricorrente, tanto da ridursi ad una mera clausola di stile, replicabile in maniera identica per qualunque candidato.

Il rigetto impugnato si manifesta quindi del tutto illegittimo e illogico.

Come più volte chiarito dal Giudice amministrativo «**spetta all'Università il compito valutare il curriculum del ricorrente**, per verificare se gli esami sostenuti ne consentano l'iscrizione ad un anno successivo al primo, in coerenza anche con la previsione del Regolamento didattico adottato dall'Ateneo» (cfr. T.A.R. Lombardia – Milano, sentenza 17 dicembre 2020, n. 2523)

Il Giudice amministrativo ha ribadito l'illegittimità di una simile condotta, annullando alcuni provvedimenti di rigetto analoghi all'atto impugnato, rilevando l'illegittimità dell'operato dell'«**amministrazione universitaria - di fatto - omette ogni considerazione del curriculum studiorum della ricorrente**» (TAR Sicilia – Catania, Sez. I, 9 marzo 2018, n. 518; 3 aprile 2018, n. 677).

Ebbene, l'impugnato provvedimento di rigetto si palesa illegittimo oltre che per la violazione del D.M. n. 218/2020, anche per violazione del vigente Regolamento Didattico di Ateneo.

L'Allegato 2 al D.M. 218/2020, al punto 1, dispone che per le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti da parte dell'Ateneo di destinazione non più è richiesto il superamento di alcuna prova preliminare di ammissione e che tale «*disposizione si applica a tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale verso i quali i richiedenti abbiano inoltrato domanda di iscrizione ad anni successivi*».

L'immatricolazione ad anno successivo al primo presso il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, dunque, è subordinata alla previa convalida dei crediti precedentemente maturati e alla sussistenza di un posto vacante nella coorte di riferimento.

I Regolamenti di Ateneo – nel solco di quanto statuito dall'Adunanza Plenaria nella nota pronuncia n. 1/2015, ove si è affermato il principio per cui, **in caso di domande d'accesso dall'esterno direttamente ad anni di corso successivi al primo, il criterio regolante l'iscrizione è unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi e dell'esistenza di posti vacanti** – prevedono che il curriculum studiorum del richiedente l'ammissione debba essere sempre valutato.

Peraltro i Regolamenti di Ateneo prevedono espressamente la valutazione dei curricula dei richiedenti l'immatricolazione ad anno successivo al primo o il trasferimento.

L'articolo 20 del Regolamento Didattico di Ateneo, richiamato dal Regolamento Studenti a.a. 2020/2021, prevede espressamente che:

«1. Le domande di trasferimento presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza" di studenti provenienti da altra Università, (...) e le domande di passaggio di Corso di studio sono subordinate ad approvazione da parte del Consiglio relativo al corso di destinazione, che:

a) valuta la possibilità di riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di parte o di tutti gli esami sostenuti e degli eventuali crediti acquisiti, nel rispetto della normativa vigente e della durata complessiva del corso di studio;

b) stabilisce l'eventuale obbligo formativo aggiuntivo da assolvere;

c) formula il percorso formativo di completamento del curriculum per il conseguimento del titolo di studio».

E ancora, l'art. 11, commi 7 e 8, del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. 1672/2018 s.m.i., dispone *«Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso, il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di studio dell'Università, ovvero nello stesso o in altro Corso di studio di altra Università di accertata qualificazione, compete al Consiglio di Corso di Studio e di Area Didattica del corso di Laurea o Laurea magistrale al quale lo studente chiede di iscriversi ed avviene secondo regole generali prestabilite ed adeguatamente pubblicizzate.*

In ogni caso, i Regolamenti Didattici dei Corsi di studio assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, in coerenza con la tipologia di Corso di studio; il mancato riconoscimento dei crediti deve essere adeguatamente motivato».

È evidente, dunque, che l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, in violazione del ricostruito quadro di prescrizioni regolamentari, abbia omesso qualsiasi valutazione della

pregressa carriera della ricorrente, nonché dei numerosi crediti dalla stessa acquisiti, rigettando *de plano* la sua istanza.

La superficialità dell'Ateneo nell'“esaminare” la richiesta d'immatricolazione ad anno successivo al primo della ricorrente ha nei fatti determinato l'illegittimità del provvedimento di rigetto.

Questo, infatti, non contiene traccia alcuna di una compiuta ed effettiva istruttoria, oltre che della previa valutazione dei crediti acquisiti dall'istante, necessari per la relativa iscrizione.

Donde l'illegittimità dell'impugnato provvedimento di rigetto.

SULLA DOMANDA CAUTELARE

La sussistenza del *fumus boni iuris* risulta comprovata dalle considerazioni che precedono.

Ciò posto, si impone, *medio tempore*, l'immatricolazione in sovrannumero di parte ricorrente al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi Di Roma La Sapienza, al quale non è stato, illegittimamente, consentito di iscriversi.

Trattasi, concretamente, di un provvedimento che non determinerebbe alcun disagio organizzativo all'Ateneo *de quo* per il fatto che, come dimostrato, vi sono oltre settantasette posti vacanti negli anni successivi al primo di corso.

Impedire a parte ricorrente di immatricolarsi, stante la sussistenza di posti liberi e l'innegabile capacità recettiva dell'Ateneo resistente – anche alla luce della c.d. didattica a distanza (DaD) – sarebbe del tutto irragionevole e pregiudicherebbe irreparabilmente la crescita formativa e le aspirazioni professionali della stessa.

Sul punto, peraltro, non può non sottolinearsi che a causa dell'emergenza sanitaria è stata implementata la DAD (cfr. documentazione versata in atti).

Conseguentemente, ogni eventuale perplessità – già smentita dai fatti – sulla capacità recettiva dell'Ateneo resistente viene del tutto meno.

È noto, infatti, come nell'ultimo anno la pandemia abbia imposto agli Atenei di attivare i moduli di insegnamento da remoto sinora non esplorati. In tutti gli Atenei del territorio non solo sono state predisposte le lezioni telematiche ma, altresì, sono stati programmati addirittura laboratori da remoto.

Da ciò non può non rilevarsi che anche nozioni puramente scientifiche e/o teoriche possono essere fruite con nuovi strumenti, usati sì oggi in virtù dell'emergenza da covid-19, ma che nel prossimo futuro potranno essere integrati nell'impianto formativo ordinario nell'ottica di una maggiore dinamicità.

Pertanto, qualora non si procedesse alla sospensione degli atti impugnati, parte ricorrente subirebbe una grave e irreparabile lesione del proprio diritto allo studio.

L'urgenza della richiesta cautelare va rintracciata nella circostanza che a breve si terranno gli **appelli della sessione estiva degli esami di merito**, cui parte ricorrente, avendo studiato da esterno, potrebbe prendervi parte con profitto.

I descritti pregiudizi naturalmente aumentano in misura crescente nell'attesa della sentenza di merito che, certamente, giungerebbe una volta trascorso un considerevole lasso di tempo accademico e, dunque, una volta subito un pregiudizio grave e irreparabile per la ricorrente, la quale perderebbe ulteriori mesi preziosi prima di poter cominciare il proprio percorso di studi, illegittimamente procrastinato a data da destinarsi.

VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

- **in via istruttoria:** ordinare all'Università di Roma La Sapienza di depositare tutta la documentazione attestante la situazione dei posti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia (con riferimento a tutti i poli didattici Policlinico, Polo Pontino, Sant'Andrea), indicando il numero degli immatricolati (sia studenti comunitari sia studenti Extra Ue), dei trasferimenti in entrata e in uscita, degli abbandoni e delle rinunce intervenute negli anni accademici che vanno dal 2012 al 2020;

- **in via cautelare:** sospendere i provvedimenti meglio individuati in epigrafe e, per l'effetto ordinare all'Università di Roma La Sapienza di valutare il *curriculum studiorum* di parte ricorrente e conseguentemente, in caso idoneità, disporre l'immatricolazione ad anno successivo al primo del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università di Roma La Sapienza, disponendo nelle more l'immatricolazione con riserva di parte ricorrente;

- **in via cautelare e in subordine:** disporre l'immatricolazione di parte ricorrente in

soprannumero ad anno successivo al primo del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università di Roma La Sapienza;

- **nel merito**, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati con ogni conseguenziale statuizione di legge.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali che si dichiarano antistatari.

Si dichiara, infine, che ai sensi del T.U. spese di giustizia, la presente controversia sconta il contributo unificato pari a 650,00 euro.

Roma, 3 maggio 2021

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Chiara Campanelli